

**REGIONE LIGURIA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3**  
**"GENOVESE"**

DELIBERAZIONE N. **695** DEL **2 DIC, 2013**

**OGGETTO:** presa d'atto dello schema tipo di contratto adottato dalla Regione Liguria con DGR n. 1031 del 5/08/2013, conseguente modifica in parte qua della deliberazione n. 473 del 6/8/2013 ad oggetto "Stipula dei nuovi contratti, per il periodo dal 01/07/2013 sino al 31/12/2013 per l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e sindromi correlate in fase non acuta. Provvedimenti conseguenti".

**IL DIRETTORE GENERALE**

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

Premesso che, con deliberazione n. 473 del 6/8/2013 veniva approvata la stipula dei contratti per l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e sindromi correlate in fase non acuta, per il periodo dal 01/07/2013 sino al 31/12/2013;

Preso atto che:

- nelle more dell'acquisizione degli elementi istruttori da parte delle altre Strutture Sanitarie Aziendali gerenti i contratti di residenzialità extra ospedaliera per i singoli comparti assistenziali, con DGR n. 1031 del 5/08/2013 la Regione Liguria approvava gli schemi-tipo di contratto per la fornitura di prestazioni sanitarie residenziali/semiresidenziali extraospedaliere rivolte ad anziani, disabili, pazienti psichiatrici, minori ed adolescenti, dipendenti da sostanze d'abuso e malati di aids e sindromi correlate;
- tali schemi sono stati approvati per fornire alle aziende sanitarie locali indicazioni per tutti i comparti di assistenza sanitaria, adottando delle direttive vincolanti, fra le quali, quelle di seguito elencate:
  - gli schemi tipo devono essere utilizzati nella stipula di contratti per il convenzionamento di strutture accreditate e anche per il convenzionamento di strutture già convenzionate ed in attesa di accreditamento, con la prescrizione che gli stessi decadono qualora le strutture non vengano accreditate entro un anno dalla domanda;
  - al fine della stipula del contratto sono applicabili le tariffe previste dalle DGR 862/2011, 1749/2011 e 193/2012 nel rispetto del volume massimo di spesa annualmente stabilito dalla Giunta Regionale;
  - il tetto di spesa per l'anno in corso è pari a quello previsto per l'anno 2012;
  - la Regione riconosce in via di principio la rivalutazione delle tariffe sulla base dell'incremento del tasso di inflazione programmato ed indicato dalla Regione stessa, salvo diversi accordi delle parti o diverse disposizioni regionali;

- per l'anno in corso non viene riconosciuto l'adeguamento ISTAT a fronte della contrazione di risorse. In tal caso, e per ogni eventuale caso analogo che si dovesse presentare in futuro, l'adeguamento delle tariffe non prevede l'accumulo dei pregressi adeguamenti;
  - una copia dei contratti stipulati deve essere trasmessa alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione Liguria;
- gli schemi tipo, approvati con la sopra citata DGR della Regione Liguria, prevedono una durata triennale dalla data di sottoscrizione del contratto;
  - con determinazioni dirigenziali del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze n. 562, 563 e 564 del 9/4/2013, sono stati autorizzati e liquidati i costi derivanti dalla prosecuzione di fatto dei rapporti tra questa Azienda e rispettivamente, la Cooperativa Sociale "Centro di Solidarietà di Genova" Onlus, la Fondazione "Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo" Onlus e la Fondazione "Auxilium" Onlus dalla suddetta scadenza contrattuale sino al 30/06/2013;
  - con nota n. 32953259 del 22/8/2013 venivano richiesti, dalla Struttura Complessa proponente al competente Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, tutti gli elementi istruttori necessari alla predisposizione dei contratti afferenti le strutture per l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e sindromi correlate in fase non acuta in oggetto, a seguito dell'approvazione degli schemi tipo regionali avvenuta con DGR 1031/2013;
  - a riscontro della suddetta nota con lettere, prot. n. 33070870 del 11/9/2013 e 33071061 del 11/9/2013 agli atti, il Direttore del competente Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze forniva alla Struttura Complessa precisazioni riguardanti gli Enti Gestori che sono privi di accreditamento per i quali è stata avviata la procedura di accreditamento da parte della Regione, nonché la conferma della quantificazione del budget per l'intero anno 2013, come già autorizzato;
  - con nota prot. n. 124518 del 19/9/2013 agli atti, la Fondazione "Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo" Onlus manifestava il proprio interesse alla stipula del nuovo contratto di durata triennale, giusta DGR n. 1031/2013 per l'alloggio "La Tartaruga Levante" e "La Tartaruga";
  - con nota prot. n. 129112 del 27/9/2013 agli atti, la Fondazione "Auxilium" Onlus manifestava il proprio interesse alla stipula del nuovo contratto di durata triennale, giusta DGR n. 1031/2013;

Ritenuto, per quanto meglio espresso nelle premesse, di:

- prendere atto dello schema tipo di contratto per la fornitura di prestazioni per l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e sindromi correlate in fase non acuta adottato dalla Regione Liguria con DGR n. 1031 del 5/08/2013, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- modificare la deliberazione n. 473 del 6/8/2013 ad oggetto "Stipula dei nuovi contratti, per il periodo dal 01/07/2013 sino al 31/12/2013 per l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e sindromi correlate in fase non acuta. Provvedimenti conseguenti" nella parte in cui autorizza la stipula dei contratti di cui trattasi limitatamente al secondo semestre 2013 e sulla base di uno schema contrattuale non conforme allo schema tipo adottato con la citata deliberazione (allegato sub 2 alla citata deliberazione);

- autorizzare pertanto la stipula di durata triennale dalla data di sottoscrizione dei contratti per l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e sindromi correlate in fase non acuta con gli Enti gestiti elencati nella tabella allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed alle condizioni di cui al relativo schema allegato A) conforme allo schema tipo approvato con DGR 1031/2013;
- dare atto che l'autorizzazione dei costi afferenti il 2013 per l'espletamento delle prestazioni di cui trattasi è già avvenuta con deliberazione n. 473/2013 e con determinazioni dirigenziali del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze n. 562, 563 e 564 del 9/4/2013;
- riservarsi di assumere debiti impegni di spesa per gli anni successivi ad intervenuta comunicazione da parte della Regione Liguria in merito alla ripartizione del Fondo Sanitario Regionale;

Visto l'art. 4 della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) a mente della quale non sono applicabili ai contratti del tipo in oggetto gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto dello schema tipo di contratto per l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e sindromi correlate in fase non acuta adottato dalla Regione Liguria con DGR n. 1031 del 5/8/2013, allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare la deliberazione n. 473 del 6/8/2013 ad oggetto "Stipula dei nuovi contratti, per il periodo dal 01/07/2013 sino al 31/12/2013 per l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e sindromi correlate in fase non acuta. Provvedimenti conseguenti" nella parte in cui autorizza la stipula dei contratti di cui trattasi limitatamente al secondo semestre 2013 e sulla base di uno schema contrattuale non conforme allo schema tipo approvato con la citata deliberazione regionale (allegato sub 2 alla citata deliberazione);
3. di autorizzare la stipula di durata triennale, dalla data di sottoscrizione, dei contratti per l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e sindromi correlate in fase non acuta con gli Enti gestiti elencati, nella tabella allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento alle condizioni di cui al relativo schema tipo regionale approvato con DGR 1031/2013;
4. di dare atto che l'autorizzazione dei costi afferenti il 2013 per l'espletamento delle prestazioni di cui trattasi è già avvenuta con deliberazione n. 473/2013 e con determinazioni dirigenziali del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze n. 562, 563 e 564 del 9/4/2013;
5. di riservarsi di assumere debiti impegni di spesa per gli anni successivi ad intervenuta comunicazione da parte della Regione Liguria in merito alla ripartizione del Fondo Sanitario Regionale;

6. di trasmettere copia dei contratti stipulati alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione Liguria;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, alla Struttura Complessa SERT Centro-Levante, alla Struttura Complessa SERT Ponente e alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. di dare, infine, atto che la presente deliberazione è composta da numero 4 (quattro) pagine e dall'allegato A di numero 8 (otto) pagine, dell'allegato B di numero 1 (una) pagina, per complessive numero ~~12~~ **13** (dodici) pagine.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Corrado BEDOGNI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Avv. Piero Giuseppe REINAUDO)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Ida GROSSI)

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI  
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Visto: per conformità alle direttive ed agli  
indirizzi aziendali

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Davide AMODEO)

Visto: per regolarità contabile  
IL DIRETTORE  
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'  
(Rag. Maria Angela CANEPA)

Pubblicata all'Albo dalla data

del **6 DIC** 2013

Il Responsabile

SCHEMA N. .... NP/15693 DEL PROT. ANNO 2013	<b>REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale</b> Dipartimento Salute e Servizi Sociali Pianificazione e Programmazione delle Politiche Sociali Integrate - Servizio
--	--

## ALLEGATO G

**SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI  
DI COMUNITA' ALLOGGIO A PAZIENTI MALATI DI AIDS E SINDROMI CORRELATE**

## TRA

L'Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale/P.IVA n. \_\_\_\_\_, di seguito più brevemente denominata "ASL", in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_

## E

la Struttura " \_\_\_\_\_ " con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale/P.IVA n. \_\_\_\_\_ di seguito più brevemente denominata "Struttura", in persona del legale rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_

## PREMESSO CHE

- ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, l'ASL intende avvalersi delle prestazioni erogate dalla Struttura al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri utenti;
- la Struttura risulta autorizzata come *Comunità alloggio per malati di AIDS e sindromi correlate* per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie di alloggio e cura, con provvedimento del Comune di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed accreditata con DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- la Struttura esplica funzioni di assistenza socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3 septies, comma 4 del D.lgs.502/92 e ss.mm.ii.;
- la Struttura è tenuta a rispettare i parametri di personale e i tempi assistenziali previsti dalla 862/2011 e ss.mm.ii.;
- le parti confermano e ribadiscono l'attribuzione al Dipartimento Salute mentale e Dipendenze dell'ASL (di seguito più brevemente denominato DSMD) del ruolo di responsabile:
  1. dell'inserimento dei pazienti nelle sedi gestite dalla Struttura e nella verifica dell'andamento dei connessi trattamenti, attraverso il Gruppo Aziendale di Valutazione Inserimenti AIDS (GAVI);
  2. dell'inquadramento dell'attività erogata nell'ambito dei processi e protocolli diagnostici e di valutazione di esito destinati, mediante la corretta definizione di obiettivi, metodi di valutazione, criteri di selezione ed orientamento per l'accesso alle varie forme di trattamento, ad ottimizzare l'appropriatezza e l'efficacia degli inserimenti;
- l'ASL è disponibile alla stipula del presente contratto, approvato con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## ARTICOLO 1

## (Oggetto del contratto)

Le parti con il seguente contratto determinano, con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa ed alla continuità assistenziale:

- il numero massimo dei posti messi a disposizione dell'ASL da parte della Struttura Comunità alloggio per malati di AIDS e sindromi correlate;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

05/08/2013 (Dott.ssa Monica Limoncini)

- le prestazioni erogabili, le modalità socio-assistenziali e le tipologie di attività che la Struttura si impegna ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati;
- i termini e le modalità di remunerazione.

## ARTICOLO 2

### (Prestazioni erogabili)

La Struttura ha come finalità l'accoglienza di persone con AIDS e patologie correlate, residenti sul territorio dell'ASL, che necessitano di prestazioni residenziali di assistenza sanitaria, di assistenza infermieristica e sociale e di assistenza alberghiera. La Struttura eroga, quindi, prestazioni assistenziali in continuità di cura, previste da programmi a forte integrazione sanitaria e sociale, di tipo terapeutico-riabilitativo.

In particolare assicura:

- **Prestazioni sanitarie in forma di:**
  - 23. assistenza medica garantita da medici di medicina generale e dal medico della struttura
  - 24. nursing infermieristico professionale;
  - 25. prestazioni terapeutico-riabilitative;
- **Prestazioni socio-sanitarie – assistenziali consistenti in:**
  - 5. sostegno educativo;
  - 6. attività di socializzazione ed occupazionale;
- **Assistenza alberghiera.**

## ARTICOLO 3

### (Posti contrattualizzati)

1. Il numero massimo dei posti messi a disposizione dell'ASL, che saranno occupati dall'ASL fino alla concorrenza del budget annuale di cui al successivo punto 2., è fissato fino a massimo n. \_\_\_\_\_ posti nell'ambito della Struttura citata in premessa e nei limiti delle relative autorizzazioni ed accreditamenti richiesti e/o ottenuti.
2. La Struttura si impegna a riservare il numero massimo di posti contrattualizzati con il presente contratto ad ospiti inseriti dall'ASL, fino alla concorrenza massima del budget annualmente assegnato.

Il budget relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è definito annualmente in base alla valutazione dei limiti economico finanziari sulla base delle indicazioni regionali finalizzate all'obiettivo del contenimento della spesa complessiva del Servizio Sanitario Regionale ed è comprensivo degli eventuali aumenti tariffari decisi durante l'anno solare dalla Giunta Regionale.

Le parti concordano comunque che il presente contratto non viene revocato per i posti convenzionati, eventualmente non occupati per il raggiungimento del limite massimo di budget annuale assegnato, che la struttura può coprire con inserimento di pazienti a trattativa privata, previa comunicazione al Servizio \_\_\_\_\_ competente del DSMD.

Per l'anno 2012 il budget assegnato ammonta a € \_\_\_\_\_.

Tale limite di spesa può essere superato nei seguenti casi:

- per particolari situazioni di urgenza ed emergenza valutate tali dall'ASL;
- per eventuali rientri di pazienti inseriti fuori regione.

La Struttura si impegna a comunicare, entro il termine perentorio di 30 giorni, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

Nel qual caso sarà facoltà dell'ASL procedere alla revisione unilaterale del contratto stesso, adeguandolo alla nuova situazione di fatto, o risolvendolo o recedendo dallo stesso.

## ARTICOLO 4

### (Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

05/08/2013 (Dott.ssa Monica Limoncini)

14. La Struttura è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.1.97, dalla L.R.19/94, dalla L.R. n. 20/99, dalla L.R.36/2011 e s.i.m., e dalle relative disposizioni attuative regionali.
15. La Struttura si impegna, altresì, ad adeguare la propria attività agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e regionale ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e ad effettuare tempestivamente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al corretto espletamento del servizio a strutture, impianti, attrezzature ed arredi nel rispetto della vigente normativa Normativa
16. La Struttura è tenuta altresì al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
17. La Struttura è tenuta a garantire, con oneri a proprio carico e nel rispetto della normativa vigente, il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura dalla stessa prodotti.
18. La Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria.
19. I tempi assistenziali per ciascuna persona indicati sono da intendersi come attività di cura ed assistenza prestate direttamente alla persona – con esclusione del personale addetto alle attività alberghiere ed ai servizi amministrativi (residenzialità 7 giorni su 7 sulle 24 ore, semiresidenzialità almeno 5 giorni su 7 di norma sulle 7 ore, comprensive di attività di équipe e di coordinamento), da garantirsi anche durante periodi di assenza per malattia, ferie ed aspettative del personale e comprendono la sorveglianza per la prevenzione delle emergenze sanitarie e dei rischi ambientali (incendi, etc.) di personale abilitato.
20. La Struttura solleva l'ASL da qualsiasi eventuale obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del proprio personale, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
21. La Struttura si impegna ad osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, le disposizioni della normativa vigente.
22. Il personale addetto ai servizi oggetto del presente contratto, dovrà risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa regionale vigente e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.
23. L'ASL si riserva il diritto di compiere, in ogni momento e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento ed il rispetto dei requisiti autorizzativi di cui ai commi precedenti, per la valutazione della qualità dell'assistenza erogata in rapporto alla complessità clinica del paziente.
24. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ASL presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto un apposito verbale, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato.
25. L'accertamento del mancato rispetto del contratto comporta, previa diffida ad adempiere, la risoluzione del contratto stesso con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza, se entro quindici giorni lavorativi dalla diffida, non si ritorna ai termini del contratto.

## **ARTICOLO 5**

### **(Sistema tariffario)**

1. La quota sanitaria della tariffa giornaliera a carico dell'ASL per Comunità alloggio per malati di AIDS e sindromi correlate - in base alla DGR 862/2011 e ss.mm.ii. e come recepita nell'atto di approvazione del presente schema di contratto, ad € \_\_\_\_/die.
2. Tale quota resterà invariata per tutto il periodo di vigenza del presente contratto salvo conguaglio positivo o negativo in caso di successive determinazioni nazionali o regionali in merito, sempre nei limiti del budget annuale assegnato.
3. I trattamenti ambulatoriali specialistici inerenti le problematiche di tossicodipendenza sono effettuati in collaborazione con i Servizi \_\_\_\_\_ di competenza territoriale del DSMD in materia di dipendenze e salute mentale.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Claudia Telli)

Data - IL SEGRETARIO

05/08/2013 (Dott.ssa Monica Limoncini)

4. Qualora l'assistito sia assente motivatamente per permessi terapeutici concordati con il servizio inviante, la quota sanitaria verrà diminuita del 25% per i giorni di assenza, per un massimo di 30 giorni continuativi. Dopo 30 giorni continuativi di assenza il paziente è considerato dimesso dalla struttura. In caso di ricovero ospedaliero il posto dovrà essere conservato al massimo per 15 giorni.
5. La quota sanitaria si intende comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie erogate, fatta eccezione per quanto previsto dalla vigente normativa regionale.
6. Il materiale per le medicazioni è compreso nella quota sanitaria ed è quindi fornito dalla Struttura.
1. L'ASL fornirà alla Struttura esclusivamente i farmaci di Fascia A e Fascia H compresi nel Prontuario Farmaceutico Aziendale, ai sensi di quanto già previsto dalla DGR 941/2012 per l'Area della Salute mentale. Soltanto in caso di documentata gravità saranno erogati anche farmaci non compresi nel sopracitato Prontuario, previa autorizzazione del Servizio \_\_\_\_\_ competente del DSMD.  
I farmaci antipsicotici atipici saranno forniti solo dopo stesura di piano terapeutico da parte dei medici del Servizio \_\_\_\_\_ competente del DSMD, secondo la nota della Regione Liguria Prot. n. 146277/2982 del 25/10/2006.  
La fornitura dei farmaci sostitutivi e delle benzodiazepine sarà a carico del DSMD. Gli utenti Liguri inseriti in struttura appartenenti ad altre ASL della Regione riceveranno tali forniture dalla sottoscritta ASL e saranno rimborsati alla medesima dalle ASL di appartenenza dell'utente.
7. Le tariffe sanitarie saranno aggiornate tenendo conto del tasso programmato di inflazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'art.3 del presente contratto in riferimento al budget annuale e si intendono al netto dell'IVA, qualora oggettivamente e/o soggettivamente dovuta secondo le norme vigenti.
8. La Struttura è tenuta a rendere pubbliche le tariffe applicate nella carta dei servizi od in altro materiale informativo, come previsto dall'Allegato 5 parte V.4 della DGR 862/2011 e ss.mm.ii. e non può chiedere compensi ad altro titolo.
9. Il trasporto in ambulanza degli assistiti non autosufficienti, previa attivazione della procedura autorizzativa prevista dall'ASL, si intende a carico dell'Azienda solo nei casi espressamente previsti dall'Accordo Quadro Regionale per la regolamentazione dei rapporti tra AASSLL, AAOO e ANPAS, CIPAS e CRI vigente alla data del trasporto.

#### ARTICOLO 6

##### (Ammissione dell'ospite)

1. L'ammissione dell'ospite è autorizzata dal Servizio \_\_\_\_\_ competente del DSMD, nel rispetto di quanto previsto nella DGR 862/2011 e ss.mm.ii. allegato Dipendenze/AIDS parte I lettera A e dalle disposizioni aziendali in materia.
2. La Struttura provvederà al ricovero del soggetto dandone comunicazione all'ASL stessa ed al Comune di residenza e nel rispetto dei limiti di posti e di budget fissati dall'art. 3 del presente contratto.
3. Gli ingressi avverranno secondo i criteri definiti dal Gruppo Aziendale di Valutazione Inserimenti AIDS (GAVI AIDS), tenuto conto del budget prefissato come stabilito dall'art.3 del presente contratto, dei posti disponibili e dell'eventuale lista d'attesa.
4. La Struttura deve curare il costante collegamento con i reparti di malattie infettive e/o altri reparti ospedalieri di riferimento e/o uffici e/o servizi socio-sanitari operanti sul territorio, in particolare con la finalità di favorire il recupero dell'autonomia e il superamento delle condizioni che hanno reso necessario l'accoglienza in struttura, sulla base degli atti di indirizzo dell'ASL.

#### ARTICOLO 7

##### (Privacy e nomina a Responsabile Esterno del Trattamento)

19. La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'ASL, quale Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.
20. La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

05/08/2013 (Dott.ssa Monica Limoncini)

sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

21. In virtù di tale nomina, La Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.
22. La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'ASL, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell'ASL titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.
23. Il cittadino assistito ha diritto al massimo rispetto della persona, pertanto, la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Struttura dovrà conformarsi ai criteri ed alle abitudini delle persone, compatibilmente alle esigenze della comunità.
24. La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

## ARTICOLO 8

### (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, responsabilità del trattamento dati)

20. La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, come anche previsto dall'allegato 5 parte II lettera E DGR 862/2011 e ss.mm.ii., nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.
21. La struttura proponente (Reparto Ospedaliero/DSMD), al momento dell'ingresso si impegna ad inviare, a meno che l'inserimento non sia motivato anche da necessità diagnostiche e/o di orientamento o di accoglienza d'urgenza, una relazione dettagliata, cui vengono specificati criteri diagnostici e storia clinica del paziente. La Struttura di accoglienza a sua volta si impegna ad inviare al GAVI competente una relazione periodica sull'andamento del percorso, e una relazione conclusiva sull'esito del trattamento.
22. La Struttura si impegna inoltre a trasmettere alla Segreteria amministrativa del DSMD i seguenti dati – entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi dell'evento :
  - › Inserimenti nel mese (nominativo, data e tipo di inserimento)
  - › Uscite nel mese (nominativo, data e tipo) con i seguenti dati:
    - dimissioni programmate;
    - dimissioni anticipate (interruzione del programma dopo tre/sei mesi)
    - trasferimento temporaneo dell'assistito per cura presso struttura sanitaria (ospedale).
23. In particolare, in caso di abbandono definitivo del posto per volontà dell'utente o per dimissioni a qualunque titolo, tale comunicazione potrà dar luogo all'occupazione del posto, nei termini e secondo le modalità definite dal GAVI.
24. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL e della Regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale nonché dal presente contratto.
25. Il debito informativo dell'attività assistenziale è assolto nel rispetto dei seguenti principi:
  - g) la Struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e statali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria;
  - h) la Struttura raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Claudia Telli)

Data - IL SEGRETARIO

05/08/2013 (Dott.ssa Monica Limoncini)

rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dalla competente Struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali;

26. La Struttura si impegna a monitorare e trasmettere secondo le indicazioni fornite dalla Regione Liguria e dall'ASL e nel rispetto della tempistica definita, i dati relativi al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.
27. L'inadempimento ai debiti informativi di cui al presente articolo comporta la sospensione del pagamento dei trattamenti e, se entro quindici giorni lavorativi dalla diffida non si ritorna ai termini del contratto, si ha la risoluzione di diritto del contratto.

## **ARTICOLO 9**

### **(Sistema aziendale per il miglioramento della qualità)**

1. La Struttura si impegna a garantire forme di partecipazione degli assistiti ai programmi assistenziali e di cura. Si impegna altresì ad assicurare le prestazioni sopra specificate, dirette alla tutela della salute del ricoverato, nel rispetto dei parametri di personale previsti dalla DGR. 862/2011 e ss.mm.ii.
2. La Struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta Regionale e comunque nel rispetto dei seguenti principi:
  - revisione dei percorsi di cura: entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. La Struttura depositerà presso il DSMD i protocolli diagnostici e terapeutici adottati presso ciascuna delle sue Unità funzionali;
  - appropriatezza delle prestazioni: le parti si impegnano affinché il ricovero e la sua durata siano oggettivamente adeguati alle necessità diagnostiche terapeutiche degli assistiti, curando il raccordo e l'integrazione fra l'assistenza residenziale l'assistenza territoriale e domiciliare. La Struttura si impegna ad adottare, in via ordinaria, il metodo della verifica e della revisione della qualità e della quantità delle prestazioni rese, nonché i protocolli di valutazione dell'appropriatezza degli inserimenti effettuati.
3. La Struttura si impegna a garantire la formazione continua del proprio personale inquadrato in ogni qualifica, anche ai sensi di quanto previsto dalla DGR 862/2011 e ss.mm.ii. Allegato 5 parte III.

## **ARTICOLO 10**

### **(Pagamenti)**

13. Il pagamento delle quote sanitarie dovrà essere effettuato entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nelle fatture stesse, in base alla quota di ciascun ospite, da redigersi su appositi modelli debitamente firmati.
14. Sulla fattura mensile dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni".
15. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.  
In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per la Struttura ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.
16. E' fatta salva la facoltà della ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogniqualvolta siano in corso contestazioni formali circa gli adempimenti/requisiti di cui al presente contratto, o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria.

## **ARTICOLO 11**

### **(Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze)**

1. Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall' articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

05/08/2013 (Dott.ssa Monica Limoncini)

2. In sede di contestazione potrà essere fissato un termine per la regolarizzazione del servizio, trascorso inutilmente il quale, l'ASL avrà facoltà di trattenere fino al 20% dell'importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salva diversa valutazione del maggior danno verificatosi e/o scelta di attivazione della risoluzione del contratto).
3. Si applicano al presente contratto le cause di rescissione previste dal Codice Civile.
4. Resta altresì ferma la facoltà per l'ASL di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
  - ▶ in caso di riscontrati inadeguati e reiterati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto fino a diverse specifiche disposizioni dell'ASL);
  - ▶ in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell'ASL;
  - ▶ in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, oggetto di formale contestazione da parte dell'ASL;
  - ▶ in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti;
  - ▶ in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca (e/o mancata concessione) dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
  - ▶ in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.

In particolare, potrà essere causa di risoluzione del contratto - nel caso la Struttura formalmente diffidata ad adempiere alle relative obbligazioni non abbia provveduto entro il termine perentorio di 15 giorni - :

- ▶ il mancato rispetto del Dlgs n.196/2003 e ss.mm.ii.;
- ▶ la mancata ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 8.

Fatto salvo il diritto dell'ASL al risarcimento da parte della struttura degli eventuali danni patiti e patienti.

5. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di almeno tre mesi. Detto preavviso può essere omesso dall'ASL in caso di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale. Restano ferme altresì le specifiche ipotesi di recesso previste dal presente contratto.

#### **ARTICOLO 12**

##### **(Controversie)**

2. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 13**

##### **(Durata)**

- Il presente contratto ha durata triennale dal \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_ .  
Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.
- Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.
- Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Claudia Telli)

Data - IL SEGRETARIO

05/08/2013 (Dott.ssa Monica Limoncini)

- In tali casi le parti contraenti hanno facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare alla controparte ed al Dipartimento della Sanità della Regione. Ferme restando le rimanenti ipotesi di recesso previste dal presente contratto.

#### **ARTICOLO 14**

##### **(Norme residuali, coperture assicurative e registrazione)**

13. Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente. Una copia verrà trasmessa alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione.
14. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
15. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla Struttura in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. L'A.S.L. pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla Struttura per eventuali richieste di terzi.
16. Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in duplice originale ed in bollo, quando dovuto, a spese del contraente e verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Sanitaria  
Il Direttore Generale

( \_\_\_\_\_ )

Struttura  
Il Legale Rappresentante

( \_\_\_\_\_ )

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Posti contrattualizzati)

ARTICOLO 4 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

ARTICOLO 5 (Sistema tariffario)

ARTICOLO 7 (Privacy e nomina a Responsabile Esterno del Trattamento)

ARTICOLO 8 (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, responsabilità del trattamento dati)

ARTICOLO 10 (Pagamenti)

ARTICOLO 11 (Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze)

ARTICOLO 12 (Controversie)

ARTICOLO 13 (Durata)

ARTICOLO 14 (Norme residuali, tracciabilità dei flussi finanziari, coperture assicurative)

Azienda Sanitaria  
Il Direttore Generale

( \_\_\_\_\_ )

Struttura  
Il Legale Rappresentante

( \_\_\_\_\_ )

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Claudia Telli)

Data - IL SEGRETARIO

05/08/2013 (Dott.ssa Monica Limoncini)

## ASSISTENZA EXTRAOSPEDALIERA MALATI AIDS

N°	ENTE GERENTE	SEDE LEGALE e P.I./C.F.	LEGALE RAPPRESENTANTE	STRUTTURE	SEDI STRUTTURE	POSTI DA CONTRATTUALIZZARE
1	Fondazione Auxilium Onlus	Genova, Piazza Matteotti, n. 4 Genova-16123 (sede legale); Via Pietro Bozzano, n. 12 canc. Genova-16143 (sede amministrativa); codice fiscale 80014990107; p.iva 03846530107	Dott. Stefano TABO'	<p>Comunità alloggio per il servizio di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e sindromi correlate in fase non acuta "La Palma";</p> <p>Comunità alloggio per il servizio di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e sindromi correlate in fase non acuta "Il Mandorlo"</p>	Genova, Via Padre Semeria, n. 54 (La Palma);  Genova, Via Padre Semeria, n. 54 PT (Il Mandorlo)	n. 15 posti letto totali
2	Fondazione "Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo" Onlus	Genova, Via Asilo Garbarino, n. 9 B, codice fiscale 95080550106; p.iva 01675830994	Dott. Enrico Giuseppe Costa	<p>Comunità alloggio per il servizio di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e sindromi correlate "Tartaruga"</p> <p>Comunità alloggio per il servizio di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e sindromi correlate "Tartaruga Levante"</p>	Genova, Salita Ca' del Trenta, n. 28 - Corpo A Casetta - PT  Genova, Salita Ca' del Trenta, n. 28 - Corpo B - PT	n. 8 posti letto  n. 7 posti letto